

BENNETT, e con l'esame ad opera del CHADWICK dei segni che figurano su alcune giare trovate a Tirinto. Il BENNETT, nel primo, breve ma densissimo studio, propone una revisione della classificazione delle mani degli scribi di Micene; nel secondo studio egli ci presenta una revisione di alcune letture di MTH, sulla base della più recente e completa bibliografia (MERIGGI, BEATTIE, CHADWICK<sup>53</sup>).

Come si può capire da questa rapida rassegna, MTIII presenta notevoli punti di interesse sia per l'archeologo sia per il linguista.

CELESTINA MILANI

PIERANGELO CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*. I (Università di Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria CVII). G. Giappichelli editore, Torino 1960. Un volume di pp. 655.

Il massiccio volume (il I nei propositi dell'A., che ripetutamente annuncia il II) è dedicato ad uno studio particolareggiato del diritto augurale durante il periodo regio e repubblicano di Roma. Dopo una premessa generale (pp. 1-4) nella quale l'A. puntualizza le proprie intenzioni e convinzioni circa l'individuazione del valore giuridico della tecnica augurale dei Romani e quindi la ricostruzione del diritto augurale, appaiono tre amplissime parti, dedicate rispettivamente alla differenza tra *auguria* ed *auspicia* (pp. 5-186), agli *auguria* e alle *auspicazioni* sacerdotali in età repubblicana (pp. 187-388), agli *auguria* ed *auspicia* in età regia (pp. 389-585).

Il problema della distinzione tra *auguria* ed *auspicia* è infatti considerato preliminare rispetto ad ogni altro. Per la sua chiarificazione sono impiegati cinque densi capitoli: stato della dottrina sulla differenza fra *augurium* e *auspicium* (pp. 9-20); significati etimologici di *augurium* e *auspicium* (pp. 21-31); le differenze fra *augurium* e *auspicium* nelle principali fonti dell'età cesareo-augustea (pp. 33-72); visione critica dell'uso di *augurium* e *auspicium* nelle altre fonti, particolarmente in Servio (73-104); il fondamento storico (psicologico e sociale) delle differenze fra *augurium* e *auspicium* (pp. 105-186). La differenza tra *augurium* ed *auspicium* viene ad essere presupposto necessario e sufficiente per la distinzione delle attività augurali dei magistrati, da quelle dei sacerdoti. Riconosciuta con sicurezza l'etimologia delle due parole (*auspicium ab ave spicienda* e *augurium da augeo*), l'A. intende servirsene, per spiegare l'evolversi del loro significato (pp. 21-23), subito (pp. 23 ss.) applicandosi all'indagine circa l'*augurium* come « accrescimento dato dal Dio a una attività umana ». Pertanto egli rileva che « la risposta divina che si manifesta nell'*augu-*

*rium* è, se positiva, un permesso » (p. 24). Dunque « nel valore permissivo della norma divina è connotato un *augere*, un accrescimento, un appoggio nell'attività » (p. 26). Se ne conclude (p. 27) che permesso ed esortazione sono « le due componenti dell'*augurium* » (p. 27). Quindi l'*augurium*, avendo « valore giuridico permissivo », rivela il *fas*; la forza divina insita in esso è « ausilio della forza umana e naturale » (p. 28).

La differenza posta dagli autori antichi tra *augurium* ed *auspicium* dal punto di vista giuridico, viene ricercata esaminando Varrone, Cicerone, Livio, Festo e Gellio (p. 34), sì da giungere alla contemplazione di « una pluralità di significati non giuridici e giuridici » delle due parole (p. 64). Pertanto l'A. arriva a concludere (pp. 68-69) che la differenza fondamentale tra *auspicium* ed *augurium* riguarda la competenza: gli *auspicia* appaiono di competenza dei magistrati e gli *auguria* di competenza degli auguri (ma con qualche eccezione). A ciò si aggiunge una differenza riguardante l'efficacia: l'*auspicium* ha efficacia limitata al *dies*, mentre l'*augurium* ha efficacia illimitata nel tempo (tranne in casi specifici). Ed inoltre risulta una differenza quanto all'oggetto: gli *auspicia* riguardano gli atti dei magistrati stessi che interpretano i segni, gli *auguria* hanno oggetti diversi.

Nell'*auspicium* l'efficacia dell'emozione del soprannaturale è generalmente limitata al *dies*; l'*auspicium* si riferisce « a segni aventi per oggetto atti politici e militari »; « nell'*auspicium* si realizza la presenza permanente della divinità nell'attività umana » (p. 165).

La seconda parte dell'enorme dissertazione è consacrata, come già si è accennato, all'età repubblicana. Pertanto si verifica questa stranezza: che la repubblica viene trattata prima del regno (a cui infatti è dedicata la parte terza). Ma tale disposizione corrisponde alle convinzioni anti-evolutionistiche dell'A. e quindi è consona all'architettura da lui voluta. Egli giustifica la propria disposizione nella premessa: vuole individuare l'*augurium* nell'età repubblicana, quando è ormai separato dall'*auspicium*, per poterlo ricostruire nell'età regia, quando *augurium* ed *auspicium* sono sovrapposti sia per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda la competenza (pp. 190-191). Anche questa parte seconda si articola in quattro capitoli alquanto massicci: il concetto generale di *auspicia* e i poteri dei sacerdoti di consultare il dio (pp. 195-210); i casi in cui il segno divino ha efficacia illimitata nel tempo (sezione I: inaugurazioni ed exaugurazioni di sacerdoti, sezione II: inaugurazioni ed exaugurazioni di luoghi) (pp. 211-319); *inauguratio* ed *exauguratio*: precisazione del valore giuridico e dei reciproci rapporti (pp. 321-334); i casi in cui il segno divino ha efficacia limitata nel tempo (e gli *auguria* dei *sodales Titii*) (sezione I: inaugurazioni di cerimonie, sezione II: le *auspicazioni* sacerdotali) (pp. 335-377). Seguono una conclusione (pp. 379-384) e un'appendice (pp. 385-388).

<sup>53</sup> *Ibid.*, pp. 71 ss.

Scopo dell'A. è la definizione della *ratio* degli *auguria* degli auguri cioè delle *inaugurationes*. Pertanto egli ritiene « che fosse richiesta l'*inauguratio* tutte le volte che l'oggetto era diverso dal *dies* di un atto magistratuale o di una azione religiosa di competenza d'un singolo sacerdozio, salve sempre particolari competenze auspicali dei magistrati e la competenza dei *sodales Titii* » (p. 380). D'altronde è riconosciuto il limite nella ricerca della *ratio*: « non sappiamo perchè in certi casi si richiedesse l'*inaugurazione*, anche se comprendiamo perchè non si avesse la semplice auspicazione » (p. 380). Viene così puntualizzata l'antitesi tra *auguria* ed *auspicia*: « gli *auguria* riguardano casi certi previsti tassativamente dalla tradizione, di competenza esclusiva degli auguri; gli *auspicia* sono la proiezione dei poteri di chiunque, onde possono consultarsi per ogni atto che rientri in questi poteri » (p. 381); in altre parole « esisteva un principio di certezza delle *inaugurationes*: solo in certi casi gli auguri potevano consultare la volontà divina (negli altri casi la loro consultazione non avrebbe avuto valore) », mentre « non esisteva un principio di certezza per il potere di auspicazione perchè su ogni proprio atto il magistrato poteva auspicare (erano invece certi i casi in cui il magistrato doveva auspicare) » (p. 382).

Altrettanto poderosa la terza parte dell'opera, costituita, dopo una premessa programmatica (pp. 391-394), da tre capitoli: il fondamento del potere del *rex* in relazione al diritto augurale (sezione I: gli elementi costitutivi dell'investitura del *rex* e la loro efficacia, sezione II: fondamento e significato degli elementi costitutivi dell'investitura del *rex*) (pp. 395-520); il potere del *rex* in relazione al diritto augurale (pp. 521-557); prospettiva storica (pp. 559-585). Nell'ambito del regno l'A. studia propriamente il periodo che corre da Numa Pompilio ad Anco Marzio, giacchè in esso il fondamento e il contenuto del potere del *rex* appaiono stabili. Per la costituzione del *rex* sono fissabili tre fattori costanti: « l'intervento dei *patres* e dell'*interrex*, la necessità di una delibera popolare, l'*inauguratio* » (p. 420). Quindi gli elementi costitutivi dell'investitura del *rex* sono individuati nei seguenti tre: *creatio*, *lex curiata*, *inauguratio* (p. 392). In ultima analisi il *rex* è inteso come « espressione di tre forze politico-religiose: la mancanza dell'apporto di una di esse provocherebbe anche l'esaurirsi dei poteri risultanti dalle altre » (p. 433). Quanto all'efficacia degli atti successivi dell'*interrex*, del *populus*, dell'*augur*, il *rex* dovette essere riguardato come « privo dei poteri caratteristicamente sacerdotali prima dell'*inauguratio* » (p. 434). Essendo plurime le fonti del potere del *rex* (*patres*, *populus*, *Iuppiter*), i suoi poteri non sacerdotali dipendono dalla *lex curiata*, mentre i poteri sacerdotali dipendono unicamente dall'*inauguratio* (p. 436).

Quanto al fondamento di ciascun elemento costitutivo dell'investitura del *rex*, si nota che

essi, rispettivamente, « sono espressione degli *auspicia patrum*, degli *auspicia populi*, dell'*augurium* degli *augures* » (p. 392).

L'*auspicium* corrispondeva perfettamente, dal punto di vista del diritto augurale, alla *potestas* (p. 446). Per quanto riguarda il famoso principio che, in assenza dei supremi magistrati, *auspicia ad patres redeunt*, se ne indica il significato nel ritorno ai *patres* del concreto potere di comando sui cittadini, « concepito dal punto di vista del diritto augurale, cioè rivestito dal corrispondente potere auspicale » (p. 457). « I *patres* si rivelano fonte degli *auspicia* nel senso che in base ai loro poteri (*auspicia*) essi conferiscono poteri al *rex* v'è omogeneità fra gli *auspicia*, e cioè i poteri umani, dei *patres* e del *rex* » (p. 458). Il potere del *rex* proviene dai *patres* e torna ai *patres* (p. 491).

Quanto alla *lex curiata auspiciorum causa*, essa è propria dei magistrati: infatti « ha l'*auspicium publicum* colui che ha il potere di compiere azioni pubbliche per le quali si sente l'esigenza dell'approvazione del Dio supremo, cioè il magistrato » (p. 475). « La *lex curiata* rimase, per il diritto augurale, il supremo criterio di individuazione dei poteri magistratuali, cioè degli *auspicia* » (pp. 483-484). In base ad un esatto concetto di *auspicium*, l'A. vede come « i due principii (degli *auspicia patrum* e degli *auspicia populi*) che stanno a fondamento degli *auspicia* magistratuali non siano meramente religiosi, ma riguardino l'intero fondamento del potere politico visto sotto l'aspetto augurale » (p. 486). Per l'A. « l'*inauguratio* è un aumento (*augurium*) al *rex* in quanto è la rivelazione divina che è *fas* che egli sia *rex* », quindi « il potere del *rex* trova il suo fondamento anche nella volontà divina » (p. 500).

Poichè nell'investitura del *rex*, si hanno: « la volontà dell'*interrex*, depositario degli *auspicia patrum*; la volontà dei cittadini, anch'essi titolari di *auspicia*; la volontà del Dio rivelata nell'*inauguratio* », l'A. si domanda se il sovrapporsi di questi elementi sia il risultato di un processo storico (p. 501). Di qui il tentativo di « ricostruire le idee religiose, circa il fondamento del potere, che precedettero questa fase » (pp. 502 ss.). Secondo l'A., « le due ipotesi, della sovrapposizione e della coesistenza di *auspicia populi* e *auspicia patrum*, non sono inconciliabili » (p. 508) ed è indubitabile che « due sono le forze umane (e religiose) che, insieme alla divinità, sostengono il potere regio: e quindi duplice è la fonte degli *auspicia* » (p. 509). È questa la parte in cui l'A. manifesta più chiaramente le sue teorie anti-evolutionistiche (v. la critica al De Francisci, alle pp. 510 ss.). Per l'A. « il carattere istituzionale dell'originaria regalità di Roma sembra chiaro alla luce dei dati indoeuropei » (p. 512, n. 230).

Attraverso il complesso dei propri ragionamenti, spesso però alquanto intricati, l'A. intende pervenire ad una chiarificazione di quel concetto di *augurium* che aveva fornito alla fine della seconda parte, in contrapposizione con l'*auspicium*:

infatti egli ora dichiara (p. 518) che «l'*augurium* è qualcosa che si impone alla società e agli individui dal di fuori», mentre «l'*auspicium* è qualcosa che accompagna le più varie esigenze individuali e sociali, e s'adegua ad esse». Poichè gli *auspicia* secondo l'A. «rappresentano una forma di religiosità in cui l'emozione è ridotta al minimo, e tuttavia non per questo di religiosità meno intensa» (p. 519, n. 251), si può dichiarare che «Roma scelse l'*auspicium* e con esso... la democrazia (entro certi limiti); Roma dominò... l'emozione, dopo averla giuridicamente configurata» (pp. 519-520).

Constatato che «nella persona del *rex* la distinzione tra *augurium* e *auspicium* trovava motivo di confusione», si osserva che il definirsi delle competenze del collegio degli auguri fece distinguere sempre meglio l'*augurium* dall'*auspicium* (p. 553). Scomparso l'*augurium regio*, in età repubblicana resteranno proprio «questi *auguria* degli auguri» (p. 553). Quanto alla posizione degli auguri rispetto al *rex-augur*, è da credere che «l'intervento degli auguri fosse già considerato necessario per le inaugurazioni che vediamo competere loro in età repubblicana: di sacerdoti, luoghi e cerimonie» (p. 553). Se ad essi toccava l'*inauguratio* del *rex*, però al *rex* spettava il potere di richiederla (p. 553).

Per l'A. il potere del *rex-augur* si presenta «come un punto di incontro di forze distinte, delle *gentes* e dei sacerdoti;... un tutto intrinsecamente unito, ma con intrinseche distinzioni da cui si svilupperà la separazione delle magistrature dai sacerdoti in età repubblicana» (p. 561).

Nell'inizio del regno e nella fondazione di Roma, l'A. distingue tre consultazioni: «l'*inauguratio* di Romolo e Remo circa chi dovesse regnare», «l'*auspicium* circa il *dies* della fondazione», «l'*inauguratio* del pomeriggio» (pp. 580-581). A conclusione del III capitolo della terza parte e quindi alla fine dell'opera intera, l'A. indica nella tradizione della regalità di Romolo «la radicata esigenza, religiosa e giuridica, di porre a chiusura dell'ordinamento romano... una totale ed esclusiva volontà divina», anzi questo soprattutto sarebbe «il motivo per cui Romolo compie da sé la sua inaugurazione», la quale viene ad essere «una scelta divina (e non una approvazione)»; sì che egli genera l'ordinamento «per volontà divina» (p. 585).

La trattazione è delle più interessanti: infatti tocca, oltre alle questioni di puro diritto romano, anche argomenti non soltanto di storia romana, bensì talvolta addirittura di storia delle religioni<sup>1</sup>; tuttavia per quest'ultima in realtà le notazioni restano alquanto vaghe: si noti ad esempio la menzione del «Dio supremo» a p. 475,

che è forse l'espressione più concreta in materia, mentre frequenti risultano gli accenni alle indeterminate forze soprannaturali ed alla volontà divina.

Lo sforzo di approfondimento dell'indagine da parte dell'A. appare notevolissimo; lo studio di ogni problema è aggiornato con cura accanita. L'ampia e particolareggiata discussione delle teorie di molti studiosi italiani ed esteri potrà offrire spunti di studio ed occasioni di dibattito sopra le più delicate questioni. L'atteggiamento anti-evoluzionistico dell'A., che viene ad essere necessariamente il marchio caratteristico dell'opera, potrà prestarsi particolarmente ad essere tenuto in considerazione e ad essere discusso nell'ambito delle interpretazioni del diritto augurale.

Peraltro proprio l'ansia di analizzare ogni elemento e di discutere il più possibile ogni interpretazione altrui, nonchè pure la preoccupazione di illustrare frequentemente il piano di lavoro e la struttura della composizione stessa, forse contribuiscono ad un appesantimento dell'opera, la quale spesso appare piuttosto farragginosa. Talora una certa prolissità nell'esposizione oscura, anzichè chiarire, il pensiero dello scrivente; e l'affastellarsi delle notazioni qualche volta disorienta il lettore. A ciò sembrano contribuire talune particolarità materiali, come l'uso frequente di note accostate, a volte con il contrassegno delle lettere dell'alfabeto (v., come esempio e solo per la parte iniziale, alle pp. 23, 24, 25, 35, 37 e così via)<sup>2</sup> e l'uso, ancora più sconcertante, delle note nelle note, testimonianza indubbia di ubertà di pensiero e di vastità di dottrina, ma causa di scomodità e di confusione per il lettore (v. alcuni esempi tra i molti: pp. 25, 29, 137-138, 140-141, 397, 409-410, 419, 478-479, 484, 513, 518).

L'ultima parte di questo ricchissimo volume è costituita da talune sezioni assai utili e dotte: una *nota bibliografica* (pp. 587-592), la seconda parte della quale fa riferimento, ancora una volta, al II volume, in preparazione presso l'A.; una aggiunta (*addenda*: pp. 593-596); un *indice delle fonti citate* (pp. 597-616) e finalmente un *indice delle materie* (pp. 617-643) che in verità, data l'ampiezza e complessità dell'opera, appare veramente indispensabile.

Insomma sottolineiamo la rilevanza dell'apporto recato agli studi di diritto augurale da questo poderoso lavoro, il quale esige, per essere esattamente compreso in tutti i particolari ed eventualmente discusso in profondità, la lettura più attenta e paziente.

MARIA LUISA PALADINI

<sup>1</sup> L'opera infatti è stata recensita (da Sabatucci) anche in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» (1961).

<sup>2</sup> Anche nel corso regolare delle note, evidentemente a causa di aggiunte posteriori nell'ampiezza dell'opera, appaiono taluni numeri ripetuti con il contrassegno della prima lettera dell'alfabeto.